

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Per la fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa – Triennio 2021 –2024 Consegna presso officina/deposito di Udine e Stazione di Cividale del Friuli (UD) - CIG 8636603E3F

Tra

La Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l. unipersonale, in seguito denominata “FUC”, con sede legale in Via Peschiera, n. 30 – 33100 Udine Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 02345670307, rappresentata da [•], nato a [•], domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico

e

La Società [•] con sede a [•] in [•] via [•] Codice Fiscale [•] Partita I.V.A. [•] Ufficio Registro delle Imprese di [•], in persona del Sig. [•] nato a [•] il [•] residente [•], nella qualità di Procuratore [•] (*giusta procura del [•] in data [•] allegata al presente atto la lettera [•], con piena dispensa per la lettura; oppure, come risulta da deliberazione del c.d.a., agli atti dell'Amministrazione prot. n. [•]; oppure, come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società agli atti dell'Amministrazione prot.n. [•]*), in seguito denominato “Appaltatore”

PREMESSO CHE:

- la Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l., ha proceduto ad esperire, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 50/2006, la gara allo scopo di dar corso alla fornitura per il triennio 2021-2024 di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.lgs. 03.04.2006 s.m.i., n. 152, per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa;
- dall'esito della gara è risultata migliore offerente l'Appaltatore [•] la quale ha presentato l'offerta più vantaggiosa per la Società medesima;
- è stato acquisito il DURC necessario alla stipula del contratto, con esito regolare;
- con determinazione dell'Amministratore Unico della Società FUC è stata approvata l'aggiudicazione,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti dichiarano di conoscere a accettare, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto

La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. concede ed affida all'operatore economico [•], come sopra rappresentato, di seguito più semplicemente denominato “AGGIUDICATARIO”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la fornitura di gasolio a basso tenore di zolfo, ai sensi del D.lgs. 03.04.2006 s.m.i., n. 152, per trazione ferroviaria a parziale esenzione di accisa – per il triennio 2021-2024, per un quantitativo presunto di litri 785.000, presso il Deposito/Officina di Udine, Via Peschiera, n. 30 e presso la Stazione Ferroviaria di Cividale del Friuli (UD).

Il carburante oggetto del presente contratto dovrà essere fornito nei periodi invernali (novembre-marzo) con caratteristiche tecniche tali da sopportare temperature di –18/20°C senza provocare inconvenienti al servizio (gasolio “artico”).

Il quantitativo di cui sopra deve intendersi a puro titolo indicativo, stimato in base ai consumi abituali; detta indicazione non vincola in alcun modo FUC e, pertanto, la fornitura potrà differire anche sensibilmente in difetto o in eccesso, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, indennizzi o altro.

Le forniture di cui trattasi, dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'esercizio ferroviario e senza dare luogo a danni e/o reclami da parte di FUC.

La fornitura del gasolio dovrà essere eseguita secondo gli standard minimi di sicurezza individuati nel relativo DUVRI, che, ancorché non allegato al presente contratto, ma consegnato all'Appaltatore, costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel caso in cui i servizi affidati alla Società FUC dovessero essere trasferiti ad altra azienda o essere soppressi anche solo parzialmente, la Società FUC si riserva la facoltà di interrompere le forniture anche prima del 31/12/2024

Art.2. Importo della fornitura

L'appalto è concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal presente contratto ed il relativo importo commisurato al quantitativo indicato al precedente articolo 1 ammonta, presuntivamente, ad € [•] (in cifre e lettere), più accisa ridotta al 30% ed IVA, compresi gli oneri della sicurezza cd. "rischio specifico o aziendale" pari ad €/lt ... (in cifre e lettere), per un totale (quantità presunta lt 785.000 x €/lt[•].) pari ad € [•] (in cifre e lettere).

Le forniture dovranno essere fatturate al prezzo di consegna del prodotto, determinato prendendo a riferimento il prezzo al litro del gasolio, al netto di I.V.A. ed accisa, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, ricavabile dalla "STAFFETTA PETROLIFERA" e da allegare alla fattura, relativa ai periodi di consegna del prodotto.

Il prezzo rilevato dovrà essere diminuito del ribasso del% **[NON COMPILARE]** offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Al prezzo così determinato dovrà essere aggiunta, oltre all'I.V.A. di legge, anche l'accisa, che è ridotta del 30% per il gasolio per trazione ferroviaria, come previsto al Punto 4 della Tabella A dell'Allegato 2 del d.lgs. 26/10/1995, n. 504. Per l'offerta la data di riferimento è il [•]

Le singole forniture si intendono franco Deposito/Officina di Udine e Stazione di Cividale del Friuli (UD).

Art.3. Modalità e termini di consegna

Il gasolio dovrà essere consegnato a mezzo di veicoli muniti di contaltri e spedito in porto franco al Deposito/Officina Via Peschiera, n. 30 Udine e alla Stazione Ferroviaria di Cividale del Friuli (UD); pertanto restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di trasporto e le eventuali spese di assicurazione in quanto la merce viaggia a rischio e pericolo dello stesso.

Ogni fornitura dovrà essere corredata dai prescritti documenti di accompagnamento sui quali, tra l'altro dovrà essere indicato:

- la densità del giorno a temperatura ambiente;
- la densità a 15°;
- il peso ed i corrispondenti litri riportati alla densità del giorno.

L'Appaltatore si impegna altresì a fornire alle medesime condizioni il gasolio anche presso altri depositi che FUC dovesse mettere in funzione durante la validità del contratto.

I rifornimenti dovranno aver luogo nel termine di giorni 3 (tre) consecutivi di calendario dalla data della richiesta, che potrà essere anche telefonica, ma sempre seguita da conferma scritta via mail da parte di FUC. L'Appaltatore, via mail, dovrà confermare la ricezione dell'ordine a FUC.

Trascorso il termine massimo di 3 (tre) giorni dalla data prevista per la consegna del prodotto o di parte di esso, il contratto potrà essere risolto per quanto non consegnato e la Società FUC potrà procedere, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione salvo il risarcimento degli eventuali maggiori oneri.

Art.4. Rischi, vizi e verifica di conformità

Il gasolio dovrà essere conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare dalle norme in materia di inquinamento ambientale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria per il corretto utilizzo del gasolio, nonché l'assistenza dei propri tecnici per eventuali problemi che dovessero insorgere durante l'impiego del prodotto.

Il rischio per la fornitura dei beni è a totale carico e spese dell'Appaltatore o c.d. franco destino. Ogni singola fornitura potrà essere sottoposta ad esame presso le stazioni sperimentali per i combustibili ed i dati di tali analisi dovranno risultare conformi alle norme di emissioni inquinanti ed alle norme CUNA in vigore. In caso di difformità la fornitura sarà essere contestata, con addebito all'Appaltatore dei danni eventualmente subiti da FUC.

È prevista, altresì, una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

Alla scadenza contrattuale è prevista il rilascio dell'attestazione di verifica di conformità e regolare esecuzione del contratto; le eventuali spese di verifica di conformità saranno a carico dell'Appaltatore.

Art.5. Penalità

Qualora il gasolio fosse consegnato dopo il termine fissato al precedente articolo 3, sempre che FUC non abbia revocato l'ordinazione, l'Appaltatore sarà sottoposto ad una penalità computata in ragione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale per ritardata consegna non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del presente contratto.

L'applicazione della penale non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della citata penale.

In caso di ritardi reiterati, FUC, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando la garanzia definitiva.

Le penalità saranno trattenute all'atto del pagamento delle fatture che si riferiscono alle consegne effettuate in ritardo.

Farà fede, per la determinazione del ritardo nella fornitura, la data risultante dal documento di trasporto/accompagnamento, che dovrà recare data, firma e qualifica del personale FUC che presenzia alle operazioni di scarico del prodotto.

Qualora il contratto venisse risolto, FUC potrà riordinare il prodotto ad altro Operatore Economico ed avrà diritto al risarcimento dei danni derivanti in conseguenza dell'eventuale maggior prezzo che FUC stessa dovesse corrispondere all'Operatore Economico subentrante, ai costi di espletamento di una nuova gara, oltre all'applicazione della penalità per ritardata consegna, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art.6. Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva mediante rilascio di [•] per l'importo di € [•], pari al [•] % dell'importo presunto della fornitura, quale garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia sarà svincolata dopo il 31/12/2024, su richiesta dell'Appaltatore, a completo assolvimento degli obblighi contrattuali e risolta ogni eventuale controversia.

Nel caso si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, FUC avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

La garanzia verrà svincolata a seguito della verifica di conformità della fornitura e della dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva dell'Aggiudicatario e/o dei subappaltatori.

Art.7. Assicurazioni

L'Appaltatore dovrà presentare, prima della sottoscrizione del presente contratto, idonea polizza per Responsabilità Civile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione della presente fornitura per l'importo di € 1.000.000,00 (cinquecentomila/00). In caso di polizza RCT generale dovrà essere presentata apposita appendice con l'importo sopra specificato vincolato a favore di FUC per tutta la durata contrattuale.

Art.8. Modalità e termini di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore emetterà fatture, per le forniture regolarmente consegnate ed accettate, intestate alla Società Ferrovie Udine-Cividale s.r.l. Via Peschiera, n. 30 – 33100 UDINE e contenenti il numero di CIG. 8636603E3F e le farà pervenire alla stessa.

Il corrispondente importo verrà pagato a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa acquisizione di DURC con esito regolare, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a [●], presso la Banca [●] avente le seguenti coordinate bancarie: cod. IBAN [●].

L'Appaltatore non potrà, in caso di ritardo nei pagamenti, sospendere la fornitura richiesta.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento). Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di FUC, dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, previo rilascio del DURC, con esito regolare.

Art.9. Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di subappaltare: [●] (*oggetto*)

I soggetti indicati in sede di gara relativi al subappalto sono i seguenti [●] (*soggetto/i*)

FUC non autorizzerà subappalti a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara e non sono risultate aggiudicatarie.

Non sono da ricomprendere nella fattispecie del subappalto le locazioni di macchine, automezzi e mezzi d'opera utilizzati dall'Appaltatore medesimo, direttamente con il proprio personale.

L'Appaltatore si obbliga a depositare copia dei contratti per l'utilizzo del subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di una fornitura pubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

FUC effettuerà i pagamenti diretti ai subappaltatori solo ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia espressamente all'art. 105, dai commi 2 al comma 15, ed all'art. 30, dal comma 5 al comma 6, del citato decreto.

Art.10. Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Ne consegue che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, FUC si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Art.11. Cessione del credito

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'appaltatore a banche

o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a FUC con raccomandata A.R.; oppure, con il sistema della notificazione degli atti giudiziari, oppure con pec (ferrovieudineciviale@pec.iomail.it).

FUC si riserva il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, FUC può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.12. Decorrenza e durata

La validità e gli effetti del presente contratto decorrono dal _____ sino alla data del 31.12.2024.

È consentito al termine naturale di scadenza del contratto un periodo di proroga su autorizzazione scritta del Responsabile unico del procedimento, per consentire allo stesso l'eventuale espletamento di una nuova gara di pari oggetto, come prestabilito in sede di gara.

Parimenti qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto la stazione appaltante non abbia utilizzato per intero il quantitativo di gasolio messo a gara pari It 785.000, potrà prorogare il contratto entro il limite massimo di 6 anni dalla stipula o dall'inizio dell'esecuzione sino ad esaurimento del quantitativo sopra indicato.

Art.13. Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Il presente contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del c.c. anche senza previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- i. mancato avvio delle attività entro il termine contrattuale, ritenuto termine essenziale, salvo suo eventuale differimento o giustificato motivo da parte di FUC;
- ii. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta di FUC;
- iii. applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo a prescindere dalla gravità delle ipotesi comminatorie delle penali stesse;
- iv. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipulazione del contratto, perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- v. violazione del divieto di cessione, anche parziale del contratto nonché di subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
- vi. il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché la violazione delle norme contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- vii. mancato rispetto della clausola di tracciabilità;
- viii. ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione delle attività essendo venute meno in modo grave ed irreversibile le condizioni di fiducia nell'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, FUC avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art.14. Recesso del contratto

È facoltà di FUC recedere dal contratto, unilateralmente e senza preavviso, per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi mediante PEC con preavviso minimo di 20 (venti) giorni. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art.15. Elezione domicilio legale, controversie e foro

Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso [●]. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte presso l'indirizzo di cui sopra [●] oppure mediante pec [●]. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Udine. È esclusa la competenza arbitrale.

Art.16. Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 s.m.i..

Il contratto riguardando prestazioni soggette ad I.V.A. sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/4/86, n. 131

Art.17. Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni.

L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione di FUC e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

FUC informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.

Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

Art.18. NORME DI CHIUSURA E FIRME

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli al Bando di gara, atti di gara, Codice ex D.lgs. n. 50/2016 e alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c.).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'Appaltatore, per il tramite del legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

- (●) firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) data della firma digitale
- (●) firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) data della firma digitale